

COMUNE DI FIRENZE

Città metropolitana di Firenze

Direzione Servizi Tecnici

Contratto di affidamento del servizio relativo all'architettura e all'ingegneria

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,
redatta mediante strumenti informatici e sottoscritto con firme digitali, come previsto
dall'art. 32 comma 14 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50,

TRA:

L'Arch. Giorgio Caselli, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica
presso la sede dell'ente di cui appresso in Firenze, via Giotto n. 4, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del
COMUNE DI FIRENZE (codice fiscale 01307110484), nella sua qualità di Dirigente
della Direzione Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché
secondo quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art.
25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, di
seguito denominato anche "Committente";

E

Il Sig. Stefano Landi nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED]
iscritto all'elenco dei Professionisti dei Beni Culturali, con studio tecnico in Fiesole,
FI, via Polveriera, 16, d'ora in poi denominato "Professionista";

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n.03957 del 13-06-
2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva di un servizio attinente
all'architettura e all'ingegneria, in sospensione di efficacia in attesa dell'esito delle

verifiche del possesso dei requisiti richiesti, e approvato lo schema del contratto;

- che il servizio oggetto di affidamento consiste negli adempimenti connessi

all'attività del servizio di cui all'Art. 1 del presente contratto;

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti

richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, pertanto

l'aggiudicazione ha piena efficacia giuridica.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Comune da un lato e il Professionista dall'altra convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Professionista, che accetta e si obbliga, l'esecuzione delle

prestazioni denominate: "RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA

DEMIDOFF - C.O. 210200 - CUP. H13G18000290007. CIG. ZDF35BB232.

PROG. IP0050 "

alle condizioni tutte di cui al presente contratto, ai documenti di gara anche presenti

sulla piattaforma START 005637-2022 , all'offerta del Professionista.

Il Professionista si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da

tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole

deontologiche del settore. Il Professionista si impegna alla immediata presa in carico

del servizio in oggetto e dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP,

impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all'importo di cui

all'offerta presentata dal Professionista per un importo complessivo di € 6.100,00 (

seimilacento). Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali

necessarie per l'esecuzione del servizio come descritto nel precedente articolo 1, ed è da intendersi fisso e invariabile. Per l'erogazione del corrispettivo si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle modalità contenute nei documenti di gara.

ART. 3 - DURATA E PENALI

La prestazione dovrà essere completata entro il termine temporale previsto nei documenti di gara.

ART. 4 GARANZIE

Il Professionista dichiara il possesso di idonea Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, rilasciata da ZURICH ASSICURAZIONI di € 300,00 DEL 28-09-2011, NUM. 055A5455, con un massimale per sinistro per Euro 500.000,00 con durata fino al termine della prestazione.

ART. 5 - RAPPORTI

Resta inteso che:

- a) l'attività del Professionista relativamente al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente committente;
- b) l'attività del Professionista relativo al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente committente, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;
- c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che il Professionista abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;
- d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 6 - ASSENZA INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

ART. 7 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dal Professionista, come da dichiarazione acquisita agli atti. Lo stesso si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato.

Il Professionista dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2DO4.

Il Professionista assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione. Il Professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" approvato con
Deliberazione di Giunta n. 471 del 30/12/2013, e del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Firenze, in particolare con rinvio all'art. 2, approvato con
Deliberazione di Giunta n. 12 del 26/01/2021, il Professionista e, per suo tramite, i
suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione
del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per
quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che
sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home >
Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice
disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Firenze". Il Professionista si impegna ad adeguare la propria condotta alle
disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a
non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione
delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile
dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della
violazione.

ART. 9 - RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla
protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home

al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

Il Professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

ART. 10 - MODALITA' E TEMPISTICHE CONNESSE A EMERGENZA COVID

Considerato l'attuale periodo di emergenza per il coronavirus, i firmatari concordano che le modalità di svolgimento dei lavori e servizi e le relative tempistiche saranno adeguate alle norme di legge in vigore e quelle sopravvenute in perfetto accordo fra i sottoscrittenti il presente contratto. Resta inteso che ogni adeguamento che si potrebbe rendere necessario non modificherà il presente accordo contrattuale per la parte economica ma esclusivamente sulle modalità e tempistiche dello svolgimento più adeguate e convenienti per entrambi i sottoscrittenti.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Il Professionista è obbligato a eleggere e mantenere il proprio domicilio ai fini del

servizio a lui affidato nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo pec alla Stazione Appaltante (direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it), intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, su istanza dell'amministrazione committente, possono essere fatte al Professionista presso lo studio professionale del Professionista come dichiarato. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze. Le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente servizio saranno risolte secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 12 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico del Professionista che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro 32,00 che riportano il seguente numero identificativo: 01211297366475; 01211297366465, conservate in originale dal Professionista come da dichiarazione acquisita. Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti ed in

conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del Professionista.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 10 del presente contratto.

Per il Comune di Firenze (f.to) Arch. Giorgio Caselli

Il Professionista (f.to .) Sig. Stefano Landi